

E' stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6.4.2012 (Suppl. Ordinario n. 69) la **legge 4 aprile 2012, n. 35** di conversione del **decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5**, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

L'art. 15 della legge 35/12 apporta alcune modifiche all'art. 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza: la norma dispone che dal **1° aprile 2012** le competenze di accertamento, di riconoscimento e di comunicazione dei provvedimenti di interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione obbligatorio passa alle **ASL e alle Direzioni territoriali del lavoro**, anziché al Servizio ispettivo del ministero del lavoro.

Riportiamo il testo del suddetto art. 15 nonché il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 151/01, così come modificato dalla nuova normativa.

<p align="center"><b>Legge 4.4.2012, n. 35 di conversione del decreto-legge 9.2.2012, n. 5</b></p>	<p align="center"><b>Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151</b></p>
<p><b>Art. 15 Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza</b></p>	<p><b>Art. 17. Estensione del divieto</b> (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)</p>
<p>A decorrere <b>dal 1° aprile 2012</b>, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>il comma 2 è sostituito dal seguente:</i></li> </ul> <p><i>"2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:</i></p>	<p>1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.</p> <p><b>2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:</b></p>

a) *nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;*

b) *quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;*

c) *quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12."*

• al comma 3, le parole: "*è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro*" sono sostituite dalle seguenti: "*è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,*";

• al comma 4, le parole: "*può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro*" sono sostituite dalle seguenti: "*è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro*". Al medesimo comma la parola: "*constati*" è sostituita dalla seguente: "*emerge*";

• al comma 5, le parole: "*dei servizi ispettivi*" sono soppresse.

a) **nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;**

b) **quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;**

c) **quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12."**

3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 **è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano**, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 **è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro** d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza **emerge** l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono definitivi.